



## A QUANTI IN INDIRIZZO

oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere.

Preliminarmente si ritiene necessario segnalare che, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 13/2014, i destinatari della presente circolare sono tutte le Stazioni Appaltanti del territorio Regionale che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e che gestiscono la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della Regione, siano essi Enti Locali, Consorzi, Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica, Aziende Sanitarie o Società partecipate, oltre a tutte le strutture interne dell'Amministrazione Regionale ad eccezione della Protezione Civile per tutto ciò che non rientra nel settore ordinario. Sono, inoltre, destinatarie della presente tutte le Stazioni Appaltanti che hanno aderito alla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia ex art. 44bis della L.R. n. 14/2002.

Peraltro, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera e) della L.R. n. 14/2002, la presente costituisce espressione dell' *"attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia"* dei lavori pubblici e quindi costituisce un elemento di supporto e orientamento per l'attività delle sopraelencate Stazioni Appaltanti del territorio.

La presente circolare si rende opportuna in esito alle misure urgenti imposte con DPCM 1 marzo pubblicato nella G.U. 52 del 1 marzo 2020, con DPCM 4 marzo pubblicato nella G.U. 55 del 4 marzo 2020, con DPCM 8 marzo pubblicato nella G.U. 59 dell' 8 marzo 2020, con DPCM 9 marzo pubblicato nella G.U. 62 del 9 marzo 2020 e con DPCM 11 marzo pubblicato nella G.U. 64 del 11 marzo 2020, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e del *Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* sottoscritto in data 14 marzo 2020, considerato che tali misure restrittive non contemplano espressamente i cantieri temporanei e mobili tra le attività oggetto di specifica interruzione.

Risulta evidente, però, che le attività tipiche del settore delle costruzioni presentano caratteristiche operative che le differenziano dalla maggior parte delle realtà produttive poiché, sovente, per le maestranze sussiste la necessità ineludibile di operare in ambienti chiusi e ristretti, di effettuare a strettissimo contatto lavorazioni altrimenti non eseguibili, di operare in presenza di dipendenti di

altre ditte (es. subappaltatori), di raggiungere il cantiere utilizzando assieme ad altri colleghi i mezzi dell'impresa (i cd. furgoncini) e di consumare i pasti presso gli esercizi pubblici prossimi al cantiere nonché, in taluni casi, di soggiornare in strutture ricettive per esigenze logistiche legate all'eccessiva distanza tra la sede dell'impresa e il luogo di lavoro.

Le condizioni di sicurezza per tali attività sono disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza" e le Imprese si sono ormai da tempo organizzate per ottemperare, in condizioni ordinarie, ai dettami della disciplina in materia di sicurezza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Chiaramente, la situazione attuale non può in alcun modo dirsi ordinaria, stante che le misure restrittive adottate coi citati DPCM e col Protocollo di regolamentazione integrano di fatto una situazione nuova e del tutto straordinaria, in cui la mancata applicazione, anche parziale, delle procedure indicate può rappresentare un grave rischio per la salute dei lavoratori e più in generale, per la salute pubblica.

D'altro canto, nel settore delle costruzioni vi sono molteplici attività la cui esecuzione non è di fatto possibile mantenendo la distanza di sicurezza minima di un metro tra gli operatori, né tantomeno è possibile ricorrere in ogni situazione a nuove e diverse modalità operative, o a una nuova organizzazione del lavoro, o garantire l'efficacia dei D.P.I. in condizioni lavorative "di cantiere" (si pensi, a tal proposito, all'obbligo di frequente lavaggio o disinfezione delle mani). Oltretutto, l'obbligo di garantire in ogni situazione ai lavoratori condizioni operative in piena sicurezza comporta specifiche responsabilità a carico del R.U.P. quale Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza, del Direttore dei Lavori, del Datore di Lavoro e dei Preposti, peraltro in un contesto di crescente preoccupazione nei lavoratori.

Un tanto doverosamente richiamato si ritiene che, in presenza di tali condizioni operative inadeguate, l'attuale situazione emergenziale integri compiutamente le fattispecie di "*circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte*" e di "*ragioni di necessità o di pubblico interesse*" quali condizioni per procedere alla sospensione dei lavori.

Per quanto sopra, sentiti il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione per quanto di competenza, su motivata richiesta dell'Impresa in merito all'incompatibilità tra lo svolgimento delle attività di cantiere e il rispetto delle prescrizioni e delle direttive impartite dalle Autorità competenti, le Stazioni Appaltanti hanno piena facoltà di disporre la sospensione dei lavori, secondo le indicazioni di dettaglio di seguito riportate.

Un tanto qualora l'avanzamento dei lavori non sia da considerarsi *urgente e indifferibile*. In tal caso dovranno essere attentamente valutate dalla Stazione Appaltante, di concerto con l'Appaltatore, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza le ricadute di un'eventuale sospensione sull'urgenza di concludere l'intervento e gli eventuali correttivi da apportare alle modalità esecutive e al cronoprogramma esecutivo, nonché i relativi maggiori oneri, al fine di rispettare le disposizioni finalizzate a scongiurare il pericolo del diffondersi del rischio epidemiologico da Covid-19.

La suddetta sospensione avrà efficacia per tutto l'arco temporale ritenuto utile dalle Autorità competenti a contenere l'evolversi della situazione epidemiologica.

Si riportano di seguito le indicazioni operative e i riferimenti normativi per la sospensione dei lavori in corso di realizzazione assoggettati sia al D.Lgs. n. 163/2006 che al D.Lgs. n. 50/2016.

## **D.Lgs. n. 163/2006**

Per quanto attiene i lavori assoggettati alla disciplina del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture"*, l'istituto della sospensione dei lavori è normata dagli artt. 158 e 159 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»"*.

In riferimento alla casistica oggetto della presente circolare, dev'essere preliminarmente ricordato che ai sensi dell'art. 152 *"Disposizioni e ordini di servizio"*, comma 1, il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori con Disposizione di Servizio le proprie istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e che, ai sensi del comma 2, nell'ambito delle Disposizioni di Servizio impartite dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori, resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di Ordini di Servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Un tanto premesso, si richiamano i contenuti del comma 1 del citato art. 158 *"Sospensione e ripresa dei lavori"*, per cui *"Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità..."* e del comma 1 dell'art. 159 *"Ulteriori disposizioni sospensione e ripresa..."*, secondo cui *"È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto"*.

Per completezza, si richiamano anche i contenuti del comma 2 del citato art. 158, ove si dispone che il Responsabile del Procedimento può, per *ragioni di pubblico interesse o necessità*, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 anche al di fuori dei casi previsti dagli artt. 158, comma 1 e 159, comma 1.

Per quanto sopra richiamato, qualora risulti che l'attuale situazione emergenziale integri nello specifico cantiere le fattispecie di *causa di forza maggiore* e di *circostanza speciale che impediscono l'esecuzione dei lavori a regola d'arte*, il Responsabile del Procedimento, su motivata istanza dell'Appaltatore, sentiti il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione per quanto di competenza, può disporre al Direttore dei Lavori (cui compete l'emanazione degli Ordini di Servizio all'Esecutore) di procedere con la sospensione dei lavori (qualora non indifferibili e urgenti), ricorrendo oltretutto un'evidente ragione di pubblico interesse.

## **D.Lgs. n. 50/2016**

Per quanto attiene i lavori assoggettati alla disciplina del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*, la sospensione dei lavori è normata dall'art. 107 e, per le indicazioni operative al Direttore dei Lavori, dall'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*.

In analogia a quanto previsto precedentemente dal D.Lgs. n. 163/2016 e dal correlato D.P.R. n. 207/2010, l'art. 107 *"Sospensione"* prevede al comma 1 che il Direttore dei Lavori possa disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto *"In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano"*

*prevedibili al momento della stipulazione del contratto”, aggiungendo al successivo comma 2 che “La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse”.*

In riferimento alla casistica oggetto della presente circolare, si ricorda che anche nel caso di lavori assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 2 “*Rapporti con altre figure*”, comma 1, del D.M.I.T. n. 49/2018 il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori con Disposizione di Servizio le proprie istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e resta di competenza del Direttore dei Lavori l’emanazione di Ordini di Servizio all’Esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Un tanto premesso, richiamati i contenuti dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 2 e 10 del D.M. n. 49/2018, si ritiene che anche per i lavori assoggettati al D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’attuale situazione emergenziale integri nello specifico cantiere la fattispecie di *circostanza speciale che impedisce in via temporanea l’esecuzione dei lavori a regola d’arte*, il Responsabile del Procedimento, su motivata istanza dell’Appaltatore, sentiti il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione per quanto di competenza, può disporre al Direttore dei Lavori (cui compete l’emanazione di Ordini di Servizio all’Esecutore) di procedere con la sospensione dei lavori (qualora non indifferibili e urgenti), ricorrendo oltretutto un’evidente ragione di pubblico interesse.

Si trasmette in allegato alla presente i fac-simili (ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 50/2016) dell’atto con cui il Responsabile Unico del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori le proprie disposizioni di servizio per dar corso alla sospensione dei lavori.

Per ogni necessità di contatto o supporto nell’applicazione della presente circolare si segnala la piena disponibilità del Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e in particolare del dott. Marco Padrini (cell. 3371060645 – email [marco.padrini@regione.fvg.it](mailto:marco.padrini@regione.fvg.it)) dell’ing. Claudio Degano (cell. 3346659261 – email [claudio.degano@regione.fvg.it](mailto:claudio.degano@regione.fvg.it)) e della dott.ssa Diana Luddi (email [diana.luddi@regione.fvg.it](mailto:diana.luddi@regione.fvg.it)).

Il Direttore Centrale  
dott. Marco Padrini

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]